



6925

REPUBBLICA ITALIANA

R. G. N. 2472/78

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 15672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 2483

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Ud. 14.7.83

Dott. Francesco GRECO - Presidente - di

Sez. f.f. di - Primo Presidente -

Dott. Andrea VELA - Consigliere -

» Giuseppe GIARDINA »

» Giuseppe LO SURDO »

» Gaetano AFELTRA »

» Raffaele PARISI »

» Alberto ZAPPULLI Rel.

» Guido QUAGLIONE »

» Adriano COLASURDO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

651

CONCERIA F.LLI TOLIO S.n.c. di Chiampo, in persona

di Tolio Mario z Inguaggiato Maria in Tolio, elett.

te dom.ta in Roma, P.zza Monte Savello, n. 30, pres

so il Proc. Gerardo Vesce, rappresentata e difesa

dagli avv.ti Giuseppe Franchi e Libero Giuriolo, giu-

sta mandato a margine del ricorso;

RICORRENTE

Italy

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilascio legale

Fottius

19 3 84

L. CANCELLIERE

d

C O N T R O

DITTA O.S. BLENKINSOP di Port Elisabeth, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, elett.te dom. ta in Roma, P.zza Augusto Imperatore, n. 22, presso l'avv. Massimo Annesi, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Gustavo Camerini, giusta procura speciale legalizzata dal Consolato d'Italia in data 19 aprile 1978 in atti;

CONTRORICORRENTE

Per il regolamento di giurisdizione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata il giorno 8.11.1977;

Udita, nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 14 luglio 1983, la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Zappulli;

Udito l'avv. Franchi;

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Bruno Fabi, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società in n.c. Conceria Fratelli

Tolio di Mario, Tolio e di Maria Inguaggiato in

Tolio convenne in giudizio innanzi il Tribunale

di Vicenza, con citazione 27 dicembre 1973, la

ditta O.S. Blenkinsop avente sede in Porto Elisabetta (Sud Africa), chiedendo che fosse dichiarato risoluto per colpa della stessa, e cioè per gravi difetti della merce fornita, il contratto di fornitura di pelli di cui alla conferma d'ordine 21 dicembre 1972, con condanna della convenuta alla restituzione del 42% del prezzo pagato per la partita di pelli ordinata oltre che al risarcimento dei danni.

La convenuta, costituitasi, eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano per avere le parti convenuto, con clausola compromissoria inserita nel suddetto contratto, di sottoporre le eventuali controversie ad arbitrato in Londra presso il competente organo dell'Internazional Council of Hide and Skin Sellers ("arbitration: in London if necessary") contestando, poi, nel merito il fondamento della domande e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni.

Il Tribunale adito dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con sentenza 1 dicembre 1975, che, impugnata dall'attrice, fu confermata dalla Corte d'Appello di Ve



nezia con sentenza 8 novembre 1977. Ritenne detta corte, in conformità al primo giudice, che, ai sen si dell'art. 3 della convenzione di New York 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con la l. 19 gennaio 1968 n. 62, è obbligatorio il rinvio all'arbitro da essa previsto dal giudice nazionale quando le parti abbiano concluso al riguardo una convenzione "a meno che non risulti che la det ta convenzione è nulla, inoperante, o non suscet- tibile di essere applicata". Ciò premesso, ritenne quella corte che la formula sopra riportata integrava gli estremi dell'atto scritto richiesto dall'art. 2 n. 2 della stessa convenzione, comprendovisi anche gli organi permanenti d'arbitrato, e che la citata formula sintetica era suf ficiente ad indicare quello corrispondente agli usi correnti nel commercio internazionale delle pelli, secondo le stesse argomentazioni difensive, identificabile con la Camera Arbitrale di Londra del Consiglio Internazionale delle associazioni di categoria. Pertanto, secondo quel giudice, non erano necessarie altre indicazioni, essendo ir rilevante il mancato uso degli appositi formulari a stampa.

Escluse, poi, la corte che il giudice

di primo grado avesse violato l'art. 37 c.p.c.,
come eccepito dalla società italiana per l'omes-
sa indicazione del giudice competente, perchè,
- a prescindere dal fatto che, secondo quella
norma, l'eccezione di difetto di giurisdizione non
importa l'obbligo della designazione del giudice
al quale spetta la stessa, a differenza di quanto
richiesto dal successivo art. 38 sulla incompeten-
za per territorio, - nella specie l'arbitro ri-
sultava chiaramente indicato in quella formula
per il riferimento delle parti all'arbitro di ca-
tegoria, senza che fosse necessaria la previa de-
signazione del numero e del modo di nomina. Ri-
tenne, inoltre, la corte che non vi era stato ma-
linteso tra le parti nella scelta di esso e che,
comunque, la diversa interpretazione della clau-
sola ne avrebbe determinato la sua inoperatività.

La società italiana ha proposto ricor-
so per cassazione con sette motivi illustrati an-
che con memoria. Ha resistito l'altra società con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) La società ricorrente ha censurato
la sentenza impugnata, con il primo motivo del
ricorso, per violazione degli art. 2,3,4, e 809

c.p.c. per esservi stato affermato che la giurisdizione del giudice italiano possa essere derogata senza individuare l'arbitro che pronunzi all'estero in quanto la mera indicazione di arbitri che operino in uno Stato, ~~per~~ se quest'ultimo è specificamente indicato, è indeterminata attenendo ad un genus e non ad un preciso organo giudicante.

Con il secondo motivo, connesso al primo, la ricorrente ha lamentato la violazione degli stessi articoli e di quello ⁸⁰⁷ del codice di rito per avere ritenuto la corte di merito che la identificazione dell'arbitro possa risultare da una prova diversa dallo scritto delle parti.

Entrambi i motivi, congiuntamente esaminati, vanno disattesi.

Invero, non può ravvisarsi il duplice errore lamentato dalla ricorrente perchè la suddetta corte non ha affatto affermato che la giurisdizione del giudice italiano possa essere derogata senza la contestuale indicazione nella clausola relativa dell'arbitro che deve pronunziare nelle controversie previste, nè ha desunto l'identificazione dell'arbitro da una prova diversa dalla scrittura delle parti.

Indubbiamente la sintetica indicazione aggiunta a penna nell'ordinativo "arbitration: London if necessary" appare, a prima vista, sommaria ed equivoca, onde ad un esame limitato all'espressione letteraria isolatamente considerata potrebbero ritenersi giustificate entrambe le critiche della ricorrente. Ma è facile rilevare che la corte di merito, con una approfondita e ampia indagine, ha collegato e inquadrato quella espressione nel genere del commercio comune delle parti contraenti e dei loro rapporti, nonché negli usi internazionali e nelle caratteristiche comuni delle suddette parti, ^{ESSA è} pervenuta, con adeguata motivazione, ad una interpretazione che ha attribuito a quella frase un ben determinato significato, così interpretandola negli elementi considerati, con un preciso riferimento ad un organo arbitrale internazionale permanentemente costituito presso l'associazione internazionale di categoria in quella città.

Non è fuor luogo osservare che in materia di rapporti internazionali, e particolarmente tra soggetti commerciali di Stati aventi diversità di tradizioni e denominazioni giuridiche, di terminologie, di prassi economiche e commer-

ciali, così come analogamente nella interpretazione dei trattati internazionali, i requisiti di forma nelle relative pattuizioni debbono essere valutati con una elasticità ed una ampiezza, connesse alle difficoltà di unificazione e coordinamento di quei molteplici sistemi, che non sono normalmente applicate nella interpretazione delle clausole contrattuali tra parti soggette al medesimo ordinamento, e ciò sempre in base al primo comma dell'art. 1362 c.c., nonché alle altre norme del medesimo capo e senza trascurare i principi fondamentali per la tutela della giurisdizione del giudice italiano.

Ciò premesso, non sembra che sia contraria a tali principi, compreso quello relativo alla suddetta tutela, l'indicazione di una forma di arbitrato internazionale attraverso collegi o singoli arbitri, anche se eventualmente preesistenti e permanenti, di organizzazioni internazionali riconosciute e accettate dalle categorie dei contraenti. Se, poi, come non contestato nella specie, il numero e la composizione del collegio arbitrale sono pacificamente predeterminati per gli accordi generali che regolano quelle organizzazioni, non vi è violazione dell'art. 809 c.p.c.

per quanto concerne la sua prescrizione sulla indicazione nella clausola compromissoria di quegli elementi, in quanto la indicazione di quell'organo comprendeva inequivocabilmente e necessariamente le pattuizioni sulla nomina e sul numero degli arbitri, nonchè gli altri particolari sulla procedura propri di esso, attraverso il rinvio compreso in quella designazione.

Nè può ritenersi che la corte veneziana abbia provveduto alla identificazione dell'arbitro attraverso una prova diversa dalla scrittura dei contraenti perchè, come già rilevato, essa ha compiuto una interpretazione di quella clausola, sia pure sulla base di concorrenti elementi soggettivi e oggettivi utilizzati nella ricostruzione della comune volontà delle parti, ma non ha posto a base della sua decisione prove diverse, rimanendo nel campo della interpretazione della clausola.

Anche il non contestato rilievo di quella corte sull'assenza nell'art. 37 c.p.c., relativo al difetto di giurisdizione, della norma posta dall'art. 38 per quello di competenza sullo onere di chi eccepisce l'incompetenza del giudice adito, nell'ambito del nostro stesso ordinamento,

di indicare quello competente, ha indubbiamente effetto nel campo processuale e non esclude che già in precedenza, nella pattuizione compromissaria, l'arbitro debba essere preventivamente designato. Non può, tuttavia escludersi che, particolarmente nel campo internazionale, quella designazione possa avvenire con formule più generiche da interpretarsi secondo le comuni norme ermeneutiche, senza che per questo si debba negare la presenza di una designazione scritta dell'arbitro.

2) Per quanto concerne la interpretazione della citata clausola, la ricorrente ha lamentato, con il terzo motivo, la violazione delle norme sulla giurisdizione e sulla interpretazione dei contratti, e precisamente degli art. 1, 3, 4, 809 c.p.c. e 1367 c.c. per avere la corte di merito invocato la norma sull'interpretazione conservativa mentre vi era incompletezza della clausola, che rimaneva quindi fuori di quella forma di interpretazione essendo destinato il citato art. 1367. a ricercare ciò che le parti avevano voluto e non ad aggiungere qualcosa.

Con il quarto motivo, la ricorrente, sempre deducendo la violazione del citato art. 1367 c.c., ha lamentato che tale norma era stata

male applicata con l'attribuire alla frase in esame un significato per la sua conservazione sebbene ognuna delle parti gliene attribuisse uno diverso ma sempre idoneo a conservarle un effetto, effettuandosi una scelta non giustificata dal testo.

Entrambi i motivi, connessi tra loro e in parte con quello precedente, sono infondati. Infatti, la corte di merito ha ben applicato il citato art. 1367 c.c. sulla interpretazione conservativa dei contratti, e cioè non completando o aggiungendo qualcosa alla riportata clausola, ma riferendosi ai già menzionati elementi soggettivi ed oggettivi degli usi del commercio internazionale delle pelli "puntuualmente noto ai contraenti medesimi, come emerge dal contenuto delle loro stesse argomentazioni", così come al carattere di giudizio arbitrale abituale per le controversie del genere tra commercianti di pelli in campo internazionale, identificando quell'organo nella Camera Arbitrale. Questa corte *arbitrale*, per la sua stessa denominazione e per la sua ubicazione, rendeva validi mezzi di interpretazione gli elementi già considerati.

Giova osservare, per una migliore valutazione della motivazione della sentenza impugnata



ta, che l'attuale ricorrente a sua volta non ha indicato quale altra organizzazione arbitrale avrebbe potuto diversamente essere investita di quella controversia e quale motivo diverso avrebbe potuto avere quella designazione contrattuale, infatti, essa, in linea di fatto, soltanto e senza una precisa diversa indicazione ha dedotto che non era dimostrato che quella era la unica associazione della categoria dei commercianti di pelle ^{MA} non ha precisato quale fosse la sede di altra diversa eventualmente esistente.

Nè può, pertanto, sostenersi, come dedotto nel quarto motivo, che il giudice ha scelto uno dei significati sebbene entrambi quelli dedotti dalle parti potessero avere efficacia conservativa, perchè, come già rilevato, non era stata indicata altra interpretazione che consentisse tale conservazione in quanto l'eventuale riferimento ad un comune arbitrato diverso da quello dell'associazione di categoria sarebbe rimasto privo di indicazione di numero e modalità degli arbitri, e come tale nullo per la sua indeterminatezza, come risulta dalla motivazione della sentenza.

3) Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato la violazione degli art. 115 I comma

c.p.c. e 269 II comma c.c., e cioè della norma sulla giurisdizione e dei principi sulla disponibilità delle prove, per avere la corte veneziana negato la giurisdizione del giudice italiano senza che fosse stata fornita la prova di quella scelta, essendo mancati sia l'uso di alcun modulo predisposto a quel fine sia la prova dell'esistenza del medesimo, mentre l'onere probatorio del fatto che escludeva la giurisdizione del giudice ordinario incombeva alla convenuta.

Il motivo è infondato perchè l'esistenza di un modulo corrispondente a quella scelta è irrilevante, non essendo stata mai dedotta dalle parti la sua obbligatorietà. Circa il suddetto onere probatorio l'indagine compiuta dal giudice di merito sulla interpretazione della clausola secondo gli atti e le dichiarazioni difensive delle parti, nella sufficienza di tali elementi, esclude che si debba ricorrere ulteriormente alla regola ^{mentovata} legislativa di quell'onere, tanto più che non erano stati negati i principali elementi soggettivi ed oggettivi considerati nella sentenza impugnata.

4) Con il sesto motivo la ricorrente ha censurato la sentenza stessa per violazione

dell'art. 1367 c.c. per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che l'eventuale malinteso sull'arbitro da scegliere fosse superabile con la norma sull'interpretazione conservativa dei contratti mentre, secondo la stessa ricorrente, il dissenso delle parti toglieva all'asserito accordo un elemento essenziale sul significato di quella clausola.

Il motivo non può essere accolto perchè il successivo contrasto sulla interpretazione di una clausola, ove non sia collegato a sufficienti manifestazioni di diversa opinione anteriori o contemporanee alla sua redazione, non può privare di effetto la clausola medesima, non costituendo prova di una originaria e contestuale divergenza di interpretazione. E' facile osservare che, diversamente, sarebbe agevole per ogni contraente, in buona o mala fede, dedurre in caso di successivo contrasto l'inefficacia di una qualsiasi clausola sulla base di un preteso "malinteso" o di un qualsiasi dissenso di interpretazione solo posteriormente manifestato.

Diverso, certamente, è il caso che si colleghi quel malinteso a espressioni o fatti anteriori tali da dimostrare ex ante come la clausola

la non fosse corrispondente ad una comune volontà delle parti, onde il disaccordo sussisteva già all'epoca della sua redazione, ma tali precedenti elementi dimostrativi di volontà divergenti non erano stati mai dedotti dalla ricorrente.

5) Infine, con il settimo ed ultimo motivo costei ha lamentato l'omessa motivazione sulla conoscenza da parte di entrambi i contraenti della Camera Arbitrale della quale è stata dedotta la giurisdizione, essendovi più associazioni di categoria nel settore del commercio delle pelli con arbitri diversi.

Anche questo motivo va disatteso perchè la corte di merito ha fatto riferimento per tale conoscenza al "contenuto delle loro stesse argomentazioni difensive", ^{RILEVANDO} che "come le stesse parti contendenti ammettono concordamente, è giudice abituale per le controversie che sorgano tra commercianti di pellame in campo internazionale", ~~il~~ ^{di merito} ~~dal~~ riferimento è più che sufficiente, in connessione con gli altri elementi posti in rilievo, a dimostrare il ragionamento seguito dal giudice di merito e le ragioni di fatto della decisione emessa, senza possibilità, pertanto, di sindacato da parte del giudice di legittimità.

17
3700
76000

Inoltre, l'affermazione della ricorrente su una pluralità di associazioni e di procedure arbitrali riguarda un altro elemento di fatto, come tale non esaminabile in questa sede.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Per la natura della controversia e delle questioni trattate si ravvisano giusti motivi per dichiarare totalmente compensate tra le parti le spese del giudizio per cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso proposto dalla soc. in n.c. Conceria Fratelli Tolio di Mario Tolio e di Maria Inguaggio to in Tolio avverso la sentenza 8 novembre 1977 della Corte d'Appello di Venezia emessa nel giudizio contro la ditta O.S. Blenkinsop; dichiara compensate le spese del giudizio per cassazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione il 14 luglio 1983.

Alberto Zappalà
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Corrado

Depositato in Cancelleria
oggi **29 NOV. 1983**

IL CANCELLIERE

Corrado

FIG. 17
Settanta
T.M. 7
Settanta
Settanta

